



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
PROVINCIA DI MILANO

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE
ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE
DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO RIGUARDANTI LE
COMUNICAZIONI E LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI
GIUDIZIARI E DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA, DELLE ALTRE LEGGI DELLO STATO, DEI
REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI, PER ANNI 1
EX D.D. n. _____/2020.
CIG – CUP**

SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Cernusco sul Naviglio _____

Il Responsabile del Procedimento
Il Comandante della Polizia Locale
Servizio Sicurezza
Massimo Paris*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

INDICE:

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE	<i>pag. 3</i>
ART. 2 OBIETTIVI DELL'APPALTO	<i>pag. 3</i>
ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO	<i>pag. 3</i>
3.1 Articolazione del servizio	<i>pag. 3</i>
ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO	<i>pag. 4</i>
ART. 5 MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO	<i>pag. 4</i>
ART. 6 CORRISPETTIVO PER L'APPALTO	<i>pag. 5</i>
ART. 7 GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE	<i>pag. 6</i>
ART. 8 PENALI	<i>pag. 7</i>
ART. 9 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE	<i>pag. 8</i>
ART. 10 SUBAPPALTO	<i>pag. 9</i>
ART. 11 STIPULAZIONE E SPESE CONTRATTUALI	<i>pag.10</i>
ART. 12 RECESSO	<i>pag.10</i>
ART. 13 CRITERIO DI VALUTAZIONE	<i>pag.10</i>
ART. 14 NORME DI RIINVIO	<i>pag.11</i>
ART. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>pag.11</i>



ART. 1 STAZIONE APPALTANTE

Comune di Cernusco sul Naviglio, via Tizzoni n. 2 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

C.F. e P.IVA 01217430154

PEC: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it

ART. 2 OBIETTIVI DELL'APPALTO

Gli obiettivi caratterizzanti del servizio consistono nella notificazione degli atti giudiziari prodotti dal Comando di Polizia Locale di Cernusco sul Naviglio, relativamente alle violazioni degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della Strada, delle altre Leggi dello Stato, dei Regolamenti ed ordinanze Comunali, nonché spedizione di comunicazioni correlate con gli stessi atti, ottimizzando e razionalizzando i procedimenti di spedizione e notificazione atti.

ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale disciplina l'affidamento dei servizi postali del Comando di Polizia Locale del comune di Cernusco sul Naviglio, riguardanti le comunicazioni e la notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della Strada, delle altre Leggi dello Stato, dei Regolamenti ed Ordinanze Comunali per anni 1.

E' sempre facoltà del Comune procedere all'affidamento a terzi delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Il servizio ha per oggetto le attività di acquisizione dal service di stampa individuato dalla Stazione Appaltante, di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della Strada, delle altre Leggi dello Stato, dei Regolamenti ed ordinanze Comunali, nonché eventuali comunicazioni connesse con gli stessi atti. **Nel servizio sono da intendersi inclusi anche invii con recapito in territorio estero.**

Si fa riferimento al rispetto delle prescrizioni sulle modalità di esecuzione del servizio e sugli standard di qualità puntualmente elencate Delibera n. 77/18/CONS di AGCOM e successive integrazioni, tutte disponibili nell'apposita pagine sul sito dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_E_Is3TZlzsK0hm&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Is3TZlzsK0hm_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_Is3TZlzsK0hm_assetEntryId=9739571&_101_INSTANCE_Is3TZlzsK0hm_type=document.

Oltre a quanto prescritto nelle suddette delibere, che si intendono integralmente recepite nel presente capitolato, l'aggiudicatario dovrà provvedere all'esecuzione del servizio di notificazione degli atti predisposti alla spedizione come segue:

3.1) articolazione del servizio

Gli atti da notificare, stampati e confezionati sul supporto cartaceo secondo il modello approvato dalla Delibera n. 285/18/CONS a cura del committente, saranno resi disponibili dalla ditta incaricata della gestione globale degli atti amministrativi relativi a verbali di violazione delle norme del Codice della Strada, delle altre leggi dello stato, dei Regolamenti ed Ordinanze Comunali di Cernusco sul Naviglio, all'aggiudicatario del servizio di cui alla presente manifestazione di interesse.



1. La Stazione Appaltante si riserva di definire, con il service di stampa modalità e periodicità all'avvio dell'esecuzione del contratto. La stazione appaltante si riserva di modificare, nel corso dell'esecuzione del contratto, modalità, cadenza e orario di ritiro dandone congruo preavviso all'aggiudicatario (15gg solari consecutivi).
2. L'aggiudicatario consegnerà le ricevute di avvenuta notifica, e se redatte, le relative CAD/CAN tassativamente presso il Comando di Polizia Locale in via Neruda n. 1/A – Cernusco sul Naviglio per gli atti ritirati, negli orari concordati con l'aggiudicatario.

2.II) Dovranno essere inoltre garantiti:

1. L'attivazione del servizio oggetto dell'appalto dovrà decorrere a far data del 01/01/2021.
2. La rendicontazione degli esiti della notifica, ivi compresa la gestione del C.A.D. e del C.A.N. dovrà essere resa disponibile entro i primi 5 giorni del mese successivo all'avvenuta notifica per poter esprimere il benessere alla fatturazione.
3. La fatturazione dei servizi resi dovrà avvenire, previo benessere, con cadenza mensile ed entro il giorno 10 del mese successivo all'espletamento del servizio;

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorrerà dalla data del 01/01/2021 e comunque dalla data di notifica della determinazione di aggiudicazione ed avrà durata di n. 1 (uno) anno, con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di proroga per un ulteriore n. 1(uno) anno.

L'Aggiudicatario si impegna a garantire il servizio anche oltre la data di chiusura del contratto (proroga tecnica) in caso di subentro di altra Azienda per ogni motivo previsto dalla normativa, nonché a comunicare e/o trasmettere tracciati record per l'interscambio dei flussi alla nuova Azienda, entro 20 giorni naturali e consecutivi, dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del Comando e ogni altra informazione utile al prosieguo del servizio senza soluzione di continuità.

In caso di ingiustificata inosservanza del termine di attivazione del servizio, il Comune può risolvere il contratto, con incameramento della cauzione prestata a garanzia ed affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 5 MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Fermo quanto definito dalla presente documentazione, l'Aggiudicatario dovrà svolgere con cura e diligenza tutte le attività inerenti il contratto.

Tutte le attività sono a carico dell'Aggiudicatario e pertanto sono comprese nel prezzo unitario offerto, comprensivo anche di ogni altra attività funzionale che si renda necessaria per garantire l'esatto e completo espletamento del servizio senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione. Il Servizio oggetto del presente Capitolato Speciale deve consentire di:

- Ridurre i tempi di ogni fase del procedimento.
- Ridurre al minimo gli errori.

L'Aggiudicatario dovrà essere in grado di interloquire con il Comando sia in via telematica che telefonica, dovrà fornire i nominativi o il nominativo del referente del servizio.

È fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.

ART. 6 CORRISPETTIVO PER L'APPALTO

Per il periodo contrattuale indicato, dal 01/01/2021 al 31/12/2021, l'Amministrazione appaltante stima di inviare indicativamente:

- n. 30.000 (ventinovemila/00) atti giudiziari (comprensivi di atti A.G., C.D.S., Regolamenti, Ordinanze Comunali e Leggi dello Stato), di cui circa n.500 (cinquecento) con recapito in territorio estero.
- n. 7.000 (settemila/00) comunicazioni inerenti i verbali con posta ordinaria.

L'importo del corrispettivo annuo a base di gara è fissato in presunti € 196.721,31 I.V.A. di legge esclusa).

Il Comune non garantisce che il volume degli atti sopra indicati permanga nel tempo.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, ferme restando le condizioni previste dal Capitolato speciale e quanto offerto in sede di gara.

Il Comune erogherà il pagamento mensilmente per gli atti effettivamente trattati.

Il prezzo offerto (che non potrà essere in aumento rispetto all'importo oltre IVA di legge posto a base di gara) dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato al prezzo unitario il quale costituisce il prezzo contrattuale da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso dell'esecuzione del servizio, qualora ammissibili, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa ed ordinati o autorizzati dal Responsabile del Procedimento.

Dovrà essere resa la rendicontazione degli esiti della notifica, ivi compresa la gestione del C.A.D. e del C.A.N., entro i primi 5 giorni del mese successivo all'avvenuta notifica per poter esprimere il benessere alla fatturazione.

La fatturazione dei servizi resi dovrà avvenire, previo benessere, con cadenza mensile ed entro il giorno 10 del mese successivo all'espletamento del servizio;

Il pagamento del corrispettivo per il servizio verrà effettuato a 30 giorni sulla base di fatture elettroniche mensili posticipate, previa attestazione di corretta esecuzione da parte del Responsabile del Procedimento Comunale

L'Aggiudicatario dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 10 giorni, eventuali modifiche, anche economiche, inerenti il servizio postale, relativamente alla postalizzazione degli atti giudiziari.

Non sono previsti oneri per la sicurezza.



ART. 7 GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

Garanzie di esecuzione:

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario deve costituire una garanzia pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione fideiussione, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.vo 50/2016 e secondo le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del d. lgs. 50/2016.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Amministrazione Comunale può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicatario.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 per la garanzia provvisoria.

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicatario e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La mancata costituzione della garanzia in oggetto determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'Aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del d. lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia in oggetto è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare



residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART.8 PENALI

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non provveda all'attivazione del servizio entro 20 giorni dalla data di stipulazione del contratto (o dalla diversa data indicata nella comunicazione di inizio servizio ai sensi dell'art. 3 del presente Capitolato) ovvero interrompa il servizio senza giustificato motivo il Comune potrà revocare l'aggiudicazione risolvendo il contratto d'appalto e contestualmente affidare il servizio alla seconda in graduatoria. Resta salva ogni azione volta al risarcimento dei danni.

Qualora dovessero rilevarsi mancanze tecniche ed inefficienze della ditta fornitrice nella esecuzione di quanto stabilito nel presente capitolato, l'Amministrazione appaltante procede all'immediata contestazione formale dei fatti rilevata trasmettendo copia al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi postali) e all'Autorità per la garanzia delle Comunicazioni l'applicazione della sanzioni previste dal Regolamento n. 77/18/CONS AGCOM.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non rispetti i termini e modalità di espletamento del servizio secondo quanto stabilito dalla normativa speciale AGCOM e dalle prescrizioni del presente capitolato, si applicano le seguenti penali:

- 8.1. penale pari allo 0,1% del valore del contratto per ogni giorno di ritardo nell'avvio dei servizi;
- 8.2. penale pari ad 5 euro per ogni ora di ritardo rispetto al termine massimo per il ritiro della corrispondenza presso la sede della Polizia Locale, stabilito nel precedente art. 3.1;
- 8.3. penale pari allo 0,1% del valore del contratto per ogni giorno di ritardo, e per altri ritardi nell'esecuzione dei servizi rispetto alle tempistiche indicate nell'allegato 1) - Standard qualità dei servizi - delibera AGCOM 155/19/CONS;
- 8.4. penale da un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 300,00 per ogni infrazione, per altre difformità od inadempienze rispetto alle modalità ed agli obblighi di svolgimento dei servizi previste dalla normativa speciale AGCOM oltre alla decurtazione del servizio non effettuato e fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.

L'applicazione delle penali è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il contraente ha facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall'appaltatore non siano a giudizio dell'Amministrazione Comunale



raccogliabili ovvero non vi sia stata risposta o la medesima sia giunta oltre il termine indicato, le penali sono applicate.

La penalità non viene addebitata se la ditta aggiudicataria dimostra che il disservizio è dipeso da causa a lei non imputabile.

Complessivamente non possono essere comunque applicate nello stesso anno penali superiori al dieci per cento dell'importo netto annuo contrattuale. Qualora le penalità erogate superino il 10% (dieci per cento) dell'importo totale annuo IVA esclusa del contratto, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto.

Gli importi delle penali, eventualmente applicate nei modi sopra descritti, sono trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento. L'Amministrazione appaltante ha altresì facoltà di valersi della garanzia definitiva per l'applicazione e riscossione delle penali.

In caso di interruzione totale o parziale dei servizi e delle attività di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune ha facoltà di provvedere alla gestione dei medesimi, sino a quando siano cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese della Ditta aggiudicataria, ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti all'avvenuta interruzione. L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune appaltante intenda eventualmente intraprendere.

Poiché il plico affidato all'aggiudicatario del servizio contiene un documento che intima il destinatario al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia, a seconda della violazione commessa, con una gradualità prevista tassativamente dal Codice della Strada o da altre norme di legge, l'importo della penale applicata dovrà essere necessariamente graduato al valore della sanzione di cui l'atto giudiziario è portatore.

Le eventuali penali applicate a seguito di contraddittorio avverranno in emissione di nota di debito della stazione appaltante (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ. mod.) da pagare sul conto indicato o mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dalla SA stessa.

ART. 9 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016.

L'operatore deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

- idoneità professionale e capacità economico-finanziaria – ai sensi dell' art. 83, comma 1, lettera a), e b) e comma 3, del D.Lgs. 50/2016 i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:

- si intendono riassorbiti dai requisiti per il rilascio delle licenze individuali speciali di cui all'art 5 del Regolamento generale in materi di titoli abilitativi (delibera n. 129/15/CONS AGCOM integrata dalla delibera n. 667/12/CON.
- di capacità tecnico-professionale - ai sensi dell' art. art. 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016; si ritiene necessario richiedere ai concorrenti come requisito di ammissione:
 - possesso di licenza individuale speciale di tipo A1 notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in ambito nazionale rilasciata dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi postali) così come stabilito dal Decreto 19 luglio 2018 pubblicato sulla Gazzetta



Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2018, attuativo della delibera Agcom n.77/18/CONS per:

- i) servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1992, n. 890, e s.m.i.
 - ii) servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di violazioni al codice della strada di cui all'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.
- possesso di licenza individuale, rilasciata dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi postali)
<https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/postale/area-operatori-postali#licenza>
 - aver ottemperato agli obblighi in materia di personale dipendente di cui all' art 9 del Regolamento Agcom adottato con delibera n. 77/18/CONS del 20/02/2018.
Si precisa che alla data di scadenza della presentazione dell'istanza, i concorrenti dovranno aver comunicato al Ministero della Giustizia l'avvenuto svolgimento e superamento dei corsi di formazione per il personale addetto alla notifica a mezzo posta sia degli atti giudiziari sia delle violazioni del codice della strada così come puntualmente indicato nelle linee guida del Ministero della Giustizia per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della Strada (art. 9 del Regolamento Agcom adottato con delibera n. 77/18/CONS del 20.2.2018).
Testo del 05/02/2020:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=1_2%282019%29&contentId=SPS177039.
 - In alternativa alla licenza individuale speciale di cui sopra, qualificazione di “fornitore di servizio universale” così come individuato dall'art. 3 comma 1) del Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n.261 - Attuazione della Direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.
 - Abilitazione fornitori sulla piattaforma di E-Procurement della Regione Lombardia (Sintel – Aria SPA).

ART. 10 SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto con riferimento a qualsiasi prestazione oggetto del servizio, nel limite di cui all'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016, previa autorizzazione da parte del Comune, entro trenta giorni dalla relativa richiesta da parte dell'affidatario. Il limite al ricorso al subappalto è dovuto all'esigenza di natura tecnica-organizzativa legata alla tipologia del lavoro oggetto di affidamento.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del codice dei contratti pubblici, cui si rinvia.

In caso di subappalto, l'Aggiudicatario resta responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Appaltatore, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

L'aggiudicatario dovrà allegare alla copia autentica del contratto di appalto, la dichiarazione di sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Comune con specifico provvedimento, previa verifica del possesso, in capo all'impresa/e subappaltatrice/i, dei medesimi requisiti di idoneità morale, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel disciplinare di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che saranno eseguite rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della L.646/1982, così come modificato dall'art. 2 del D.L.139/1995, convertito nella L.246/1995 e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. In caso di subappalto regolarmente autorizzato il Comune rimane comunque estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'Aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi.

Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto, o prive dei requisiti di ammissione alla gara di appalto del servizio oggetto della presente.

ART. 11 STIPULAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Faranno parte integrante del contratto di appalto il presente Capitolato Speciale ed il Progetto (offerta tecnica, quantitativa ed economica) dell'Aggiudicatario, anche se non materialmente allegati.

Con apposita comunicazione, a seguito dell'aggiudicazione, è richiesta la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto in forma di scrittura privata e la costituzione della cauzione e polizza assicurativa.

Tutte le spese di registrazione e accessorie, sono a carico dell'Aggiudicatario. Entro il termine previsto nella comunicazione di aggiudicazione, la ditta, pena la decadenza, deve presentare idonea documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di partecipazione alla gara secondo le indicazioni del Comune.

La stipula del contratto deve avvenire entro il termine fissato previa acquisizione da parte del Comune della suddetta documentazione.

Ove il termine per la stipula non venga rispettato senza giustificati motivi, il Comune dichiarerà, senza bisogno di messa in mora, la decadenza della ditta.

ART. 12 RECESSO

Il Comune, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, secondo le modalità dell'art. 109 del Codice cui si rinvia, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, anche se è iniziata l'esecuzione o la prestazione del servizio.

In tale caso l'Aggiudicatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento del servizio, oltre al decimo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e



l'ammontare netto dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna e servizi ed effettua la verifica sulla regolarità dei servizi resi.

ART. 13 CRITERIO DI VALUTAZIONE

Offerta al massimo ribasso UNICO percentuale sul seguente elenco prezzi (riferito al costo unitario di un singolo invio) posto a base di gara:

- Euro 7,79= al netto dell'Iva di legge per notifica atti giudiziari, comprensiva di CAD+CAN
- Euro 0,70= al netto dell'Iva di legge per spedizione posta ordinaria
- Euro 5,82= al netto dell'Iva di legge per notifica atti giudiziari all'estero
- Euro 0,94= al netto dell'Iva di legge per spedizione posta ordinaria all'estero

Il prezzo offerto verrà determinato con l'applicazione del ribasso UNICO percentuale al singolo prezzo unitario. Tutte le operazioni matematiche per determinare il prezzo unitario verranno effettuate con troncamento al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 il contratto oggetto della presente gara presenta caratteristiche standardizzate definite da specifica normativa regolamentare, il tutto puntualmente elencato nella Delibera n. 77/18/CONS di AGCOM.

ART. 14 NORME DI RIINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia nonché quelle civilistiche contrattuali ed i regolamenti comunali.

ART. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Comandante della Polizia Locale. Massimo Paris